

Studio Legale
Avv. SALVATORE DI STASIO
Patrocinante in Cassazione
Via Cupa Tarsia, 1
81030 Carinola fraz. Casanova (CE)
Tel. e fax 0823/939701

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE – TERZA SEZIONE CIVILE

Procedimento: n. 5/2021 RG

Giudice Delegato: Dott.ssa Valeria Castaldo

Piano del Consumatore: omologato con provvedimento del 02.04.2022.

Nota di deposito del Piano predisposto dal Gestore della Crisi

PER

la sig.ra **DI GUIDA Roberta**, c.f. DGD RRT 76H41 B781H, nata a Carinola (CE) il 01.06.1976, residente ivi C.so Vitt. Emanuele n. 4/A, elettivamente domiciliata in Casanova di Carinola (CE) via Cupa Tarsia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Stasio, c.f. DST SVT 57B12 B781I, telefax 0823939701, pec salvatore.distasio@pec.it, che la rappresenta e difende, giusta procura su foglio a parte che allega al presente atto. A norma degli artt. 136 e segg. c.p.c. il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le notifiche agli indicati telefax ed indirizzo pec.

PREMESSO CHE

- a) in data odierna il Gestore della Crisi Dott.ssa Anna Giuseppina Mancini ha trasmesso il Piano predisposto per la pubblicità sul sito del tribunale, chiedendo allo scrivente di provvedere al deposito nel fascicolo telematico;
- b) è interesse della sig.ra Di Guida Roberta collaborare al fine di completare il procedimento.

Tanto premesso l'istante

DEPOSITA

il Piano predisposto dal Gestore della Crisi Dott.ssa Mancini al fine di farlo acquisire al fascicolo telematico a tutti gli effetti di legge.

Carinola, li 12.04.2022

Avv. Salvatore Di Stasio

*V° Hulle ata alla pubblicazione
del sito sul tribunale*

ShCO, 13/4/22

1

*Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Gabriella Maria Castaldo*

*Si autorizza
la pubblicazione
del Piano al 20.12.2022*
Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Gabriella Maria Castaldo

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21be562b65b0244c0dcd2cd77d06a3



Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Fallimentare Ufficio di Santa Maria Capua Vetere

DECRETO GENERICO

Piano del consumatore R.G. n. 5/2021 – DI GUIDA ROBERTA

Il Giudice,

letto il piano redatto dal professionista incaricato e rappresentante l'OCC;

letta la relazione di fattibilità del piano;

visto il proprio provvedimento depositato il 2.4.2022 con il quale è stato omologato il piano del consumatore predisposto da Di Guida Roberta;

letto il decreto n. 29/2022 emesso dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con riferimento alla pubblicazione nell'apposita del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dei piani, degli accordi o delle liquidazioni del patrimonio e dei relativi provvedimenti giurisdizionali assunti ai sensi della legge n. 3/2012 e successive modifiche;

rilevato che con il suddetto decreto la pubblicazione è stata condizionata all'oscuramento dei dati sensibili contenuti nella proposta, nel ricorso o nei provvedimenti dei giudici e alla cancellazione degli atti pubblicati a cura dell'OCC a seguito della conclusione ovvero della estinzione della procedura;

considerato che, con il decreto di omologa del 2.4.2022, la scrivente ha disposto la pubblicazione del provvedimento sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni) e che gli atti della procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusioni o all'estinzione della procedura; ritenuto che, ad integrazione del decreto di omologa del 2.4.2022, debba essere disposto che l'OCC provveda ad oscurare i nominativi dei figli minori della ricorrente in tutti gli atti e provvedimenti giurisdizionali della procedura pubblicati sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a cura dell'OCC;

P.Q.M.

Dispone che l'OCC provveda ad oscurare i nominativi dei figli minori della ricorrente in tutti gli atti e provvedimenti giurisdizionali della procedura pubblicati sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a cura dell'OCC;



Dispone che l'OCC provveda, ai sensi dell'art. 15 legge n. 3/2012, alla rimozione dal sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di tutti i dati e provvedimenti pubblicati relativi alla procedura una volta che la stessa sia stata eseguita o sia stata estinta;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento con riferimento alla forma di pubblicità prescritta, al Presidente della III sezione civile per eventuali determinazioni di competenza e all'OCC.

6.4.2022

Il Giudice

Valeria Castaldo





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Dr.ssa Valeria Castaldo

Letti gli atti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Piano del Consumatore n. 5/2021, promossa da Di Guida Roberta, c.f. DGD RRT 76H41 B781H, nata a Carinola (CE) il 01.06.1976, ivi residente al C.so Vitt. Emanuele n. 4/A, elettivamente domiciliata in Casanova di Carinola (CE) via Cupa Tarsia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Stasio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.11.2021;

OSSERVA

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui è incorsa, Di Guida Roberta ha presentato una proposta di piano del consumatore redatta ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012, rispetto alla quale il professionista nominato OCC, dr.ssa Anna Giuseppina Mancini, ha attestato la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione del patrimonio, come da relazione particolareggiata depositata.

In particolare, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata si evince che l'esposizione debitoria della ricorrente è così composta:

- Credito di € 152.945,82 vantato da Mercuzio Securitisation s.r.l. (cessionaria del credito), quale residuo insoluto derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso dal Banco di Sicilia (ora Mercuzio Securitisation s.r.l.) al Sig. Chiaramonte Cesare, sottoscritto in data 6.3.2006 (rep. 74272, atto 23476) dal medesimo sig. Chiaramonte Cesare, nonché dalla sig.ra Di Guida Roberta, quest'ultima in qualità di terzo datore d'ipoteca e fideiussore per € 232.650,00.

Il cespite ipotecato è stato oggetto di vendita forzata nel 2012, a seguito della quale, a parziale copertura del credito di € 199.873,28 del Banco di Sicilia S.p.A., è stata distribuita la somma di € 46.687,36. (Cifra Progetto di distribuzione Esecuzione Immobiliare del 23/04/2012 allegato n. 4).

- Credito di € 33.605,76 vantato da Intesa Sanpaolo, quale residuo del contratto di finanziamento n. 00/58942008 sottoscritto il 11/02/2019 per la ristrutturazione dell'immobile di residenza e per l'acquisto dell'auto Fiat Tipo tg FV792BL, necessaria per raggiungere la sede di lavoro in Cassino (FR).

- Credito di € 20.744,20, relativo al contratto di finanziamento sottoscritto il 04/10/2019 con la FIndomestic per



la ristrutturazione dell'abitazione di residenza del nucleo familiare.

- Crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, iscritti a ruolo per complessivi € 2.000,44.

- Crediti per complessivi € 885,79 vantati dalla Regione Campania per omesso versamento di tasse automobilistiche.

- Crediti del Comune di Carinola, ammontanti alla data del 24/05/2021 a complessivi € 3.502,42, di cui: - debito IMU 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per complessivi € 2664,49 suddiviso in sorta capitale € 2153,49, sanzioni € 408,00, interessi ed oneri di riscossione € 64,55 e spese di notifica € 38,45; - debito fatture acqua per complessivi € 837,93 suddivisi in sorta capitale € 829,18 ed € 8,75 spese di notifica.

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

A fronte, dunque, di una debitoria complessiva pari ad euro 213.713,10, la proponente ha previsto:

a) il pagamento al 100% delle spese in prededuzione, e dei costi relativi alla procedura per l'importo di € 2.978,95, mediante l'utilizzo parziale dell'importo di € 6.373,88 derivante dal riscatto anticipato della Polizza Vita n 71000879910 stipulata il 13/04/2015 con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., entro un mese dall'omologa del Piano in un'unica soluzione;

b) il pagamento, in un'unica soluzione, entro un mese dall'omologa del piano, dei creditori privilegiati nella percentuale del 30% (Agenzia Riscossione per imposte IRPEF, interessi, sanzioni ed aggi per l'importo complessivo di € 608,73; Comune di Carinola per IMU e fatture servizio Idrico, sanzioni ed oneri per l'importo complessivo di € 993,55 mediante l'utilizzo del residuo, di € 3.394,93);

c) il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 19% per l'importo complessivo di € 39.554,50, mediante la ripartizione proporzionale tra gli stessi dell'importo residuo di € 1.792,65, in un'unica soluzione, entro un mese dall'omologa, a cui si aggiungerà il pagamento per la durata di 15 anni e 9 mesi (189 rate) a favore di tutti i creditori, della rata mensile di € 200,00.

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall'OCC, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi Dr.ssa Anna Giuseppina Mancini, contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della ragioni che hanno indotto il debitore a contrarre le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte: dovute in particolare all'impegno economico profuso per le spese mediche per i genitori conviventi, poi deceduti e per l'istruzione della figlia; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della non sussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e di atti in frode compiuti nell'ultimo quinquennio; e) il giudizio sulla



completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, considerata l'assenza di beni immobili e la presenza di beni mobili di modico valore.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza, come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012. 5.

Mercuzio Securitisation S.r.l., con memoria difensiva depositata il 18.11.2021, ha lamentato la eccessiva durata del piano, rapportata alla misura non rilevante della percentuale di soddisfacimento del credito dalla stessa vantato (19%), chiedendo al tribunale *di valutare e tenere in considerazione le perplessità innanzi esposte, tanto in fatto quanto in diritto, ai fini dell'omologazione e/o di eventuali correttivi del piano di rientro presentato dalla debitrice ricorrente.*

La proposta di piano depositata da Di Guida Roberta merita di essere omologata.

Certamente la ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Invero, quanto alla specifica posizione del fideiussore, premesso che il panorama giurisprudenziale di merito offre molteplici spunti nel senso di riconoscere la qualifica di consumatore, ai fini dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento, anche al fideiussore di un terzo per debito imprenditoriale, purché sia riscontrabile nella fattispecie concreta una dinamica di sostegno personale del debito e non una cointeressenza tra il garante e l'imprenditore (cfr. Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016, in www.unijuris.it; Trib. Reggio Emilia, 19 novembre 2016, Il caso.it; Trib. Palermo, Sez. I, 31 luglio 2017, in Deiure. Di converso, è esclusa la qualità di consumatore ai fini della predisposizione del relativo piano nel caso in cui il debitore abbia prestato fideiussione a favore di un'attività d'impresa nella quale era professionalmente coinvolto: Trib. Torino 7 agosto 2017, in www.unijuris.it), è pacifico che nel caso di specie la fideiussione sia stata prestata per un'obbligazione oggettivamente non riferibile ad un'attività imprenditoriale. Invero, benché il sig. Chiaromonte fosse titolare di un'impresa individuale all'epoca della stipula del contratto, dall'esame dell'atto emerge che il mutuo è stato concesso per l'acquisto e la ristrutturazione di un appartamento.

La proposta è altresì ammissibile, in quanto la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento.

Ricorre, poi, il requisito del sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà se non impossibilità di adempiere le stesse regolarmente.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- la ricorrente presenta una esposizione debitoria per complessivi € 213.713,10, a fronte della quale le è stato notificato atto di precetto da parte della Mercuzio Securitisation s.r.l., sfociato in un pignoramento presso terzi,



benché il decreto di fissazione dell'udienza, emesso 22.09.2021, prevedesse espressamente il divieto per i creditori aventi titolo o causa anteriore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione del caso fosse adottato e divenisse definitivo, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore;

• il nucleo familiare della ricorrente è formato dalla stessa e dai due figli minori (nato il
) e (nata il), nati dal matrimonio con il sig. Cresce Stefano, dal quale la Di Guida risulta legalmente separata;

• i flussi reddituali a disposizione della Sig.ra Di Guida Roberta sono rappresentati dallo stipendio mensile, quale operaio presso la FCA ITALY S.p.A., stabilimento di Cassino, che oscilla mediamente intorno ai 1.500,00 euro netti, così come documentato dalle CU 2019, 2020 e 2021 e dalle ultime tre buste paga 2021;

• le spese mensili medie ammontano ad euro 1.612,26, che appaiono del tutto congrue rispetto all'elenco allegato, tenuto conto, in particolare, dell'entità dei costi di viaggio e carburante che la Di Guida deve mensilmente sostenere per raggiungere il luogo di lavoro, in Cassino, nonché delle incompressibili esigenze di vita e di relazione dei figli, entrambi studenti;

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, essendo documentata soltanto la permuta della vettura Lancia Ypsilon TG DN503KR, del valore di circa € 800,00, consegnata alla Società Campania Sport Car s.r.l., a fronte dell'acquisto della vettura FIAT TIPO TG FB792BL il 26/0/2019 e il riscatto della polizza vita, messa a disposizione del piano.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

In ordine al profilo della meritevolezza, occorre rappresentare che, l'art. 12-bis, comma 3, l.n. 3 del 2012 – nella formulazione precedente alle modifiche operate dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176- prevedeva: *"...il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità."*

Dunque il giudice poteva omologare detta proposta solo quando escludeva:

- che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si trattava del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC),



che doveva appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni).

Con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (ed applicabile anche alle procedure pendenti, come nel caso di specie, ai sensi del secondo comma del detto articolo 4-ter) l'art. 12-bis, co.3, l.3/2012 (come modificato) prevede semplicemente che *"il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità"* e che *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*.

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che, alla lett. d-ter), che stabilisce che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode"*.

In primo luogo emerge, dunque, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Tuttavia, come rilevato in giurisprudenza, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla ratio legis della riforma.

Viene infatti precluso l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.

Dunque, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano (cfr., in tali termini, Trib. Napoli Nord, 6.2.2021, in www.ilcaso.it).

In altri termini, si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore (cfr. in tal senso Trib. Benevento, 26.1.2021, in www.ilcaso.it).

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori.



Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità.

Invero, il nuovo 12 bis co. 3 bis L. 3/12 prevede espressamente che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che l'esposizione debitoria della ricorrente è in gran parte riconducibile all'inadempimento dell'obbligazione fideiussoria assunta a garanzia del mutuo fondiario concesso dall'originario creditore Banco di Sicilia per l'acquisto e la ristrutturazione di un appartamento. Figurando la stessa nel contratto anche come terza datrice di ipoteca, sembrerebbe che il bene sia stato acquistato in comproprietà al 50%, ferma restando la concessione del mutuo al solo Chiaramonte. Difatti, nella procedura esecutiva riguardante l'immobile, la somma netta residua dell'importo ricavato dalla vendita, dopo aver soddisfatto i creditori privilegiati, ammontante ad € 93.374,72 fu destinata al Banco di Sicilia S.p.A. per € 46.687,36, quale quota della Sig.ra Di Guida Roberta, a parziale copertura del credito di € 199.873,28 (cfr. progetto di distribuzione).

Come relazionato dall'OCC, nel 2013, a seguito della separazione dal marito, la sig.ra Di Guida si è ritrovata a dover versare, in quanto unica titolare di reddito, € 400,00 per il mantenimento del figlio, all'epoca convivente con il padre, oltre € 100,00 per il mantenimento del marito.

Successivamente, nel 2018, a seguito di modifica dei patti della separazione (vedasi accordo di negoziazione assistita del 12/07/2018 allegato), i coniugi hanno concordato che la Sig.ra Di Guida non dovesse più versare alcun assegno di mantenimento né per il figlio, che attualmente vive con la madre, né per il marito, divenuto economicamente autonomo.

È stato allora che la Sig.ra Di Guida ha contratto il primo finanziamento con Intesa Sanpaolo per provvedere ad alcuni interventi di ristrutturazione dell'immobile ove risiede con i figli e per acquistare l'auto utilizzata per recarsi al lavoro, per poi contrarre successivamente un secondo prestito con Findomestic, sia per estinguere un precedente finanziamento c/o Santander, sia per altri lavori di adeguamento dell'immobile.

Ebbene nel caso di specie può certamente ritenersi assente l'elemento della colpa grave, intesa come imprudenza inescusabile, avendo la stessa verosimilmente confidato nella idoneità della garanzia reale dell'ipoteca concessa sull'immobile.

Ove sia ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver prestato la garanzia personale senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, come sopra chiarito, alla luce del nuovo quadro normativo, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di



ostacolo all'omologa del piano.

Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

Peraltro, tenuto conto del dettato normativo dell'art. 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa dell'originario mutuante che abbia omissis di compiere un adeguato accertamento sulla solidità economica del garante, all'epoca della contrazione del mutuo. Invero, all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione, l'istante non era intestataria di alcun bene immobile e percepiva un reddito annuo di €. 10.082,83, in quanto era stata posta in cassa integrazione guadagni con corrispondente riduzione della retribuzione (cfr. CUD relativo al 2006 e busta paga di marzo 2006).

Allo stesso modo va considerata la condotta dei successivi finanziatori che abbiano sottovalutato la verifica del merito creditizio.

Invero, i due finanziamenti chirografari sono stati concessi dalle società erogatrici evidentemente senza eseguire, pur essendone onerate espressamente dalla legge, un'adeguata istruttoria sulle capacità reddituali della contraente, atteso che la stessa era già gravata dal debito derivante dall'obbligazione fideiussoria.

Infine, non merita positivo apprezzamento l'unica contestazione mossa dalla Mercuzio Securitisation s.r.l., riguardante la durata del piano di rientro proposto dalla debitrice (oltre 15 anni), a fronte della percentuale di credito assicurata (19%).

Invero, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in Pluris/Cedam, 2021).

La L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione



dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

Ciò precisato, risulta condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

In particolare, con la prima pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti *"non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore"*.

Nel caso di specie, la durata del piano, con particolare riferimento al pagamento dei creditori chirografari, pur se apprezzabile, appare complessivamente ragionevole.

Il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche sotto tale profilo, se solo si consideri la totale inidoneità dell'alternativa liquidatoria a soddisfare in misura maggiore la massa.

Va in merito precisato che la ricorrente non è proprietaria beni immobili, mentre il patrimonio mobiliare della stessa è composto da beni di modico valore, quali i mobili e arredi presenti nella abitazione sita in Carinola (CE), il cui valore commerciale, così come dichiarato nell'Istanza all'OCC, ammonta ad €. 4.000,00 (v. allegato n. 7) e n. 2 autovetture, una Fiat Bravo del 2009 e una Fiat Tipo del 2019, necessaria per il raggiungimento del luogo di lavoro.

Dunque, l'unica posta attiva da porre in liquidazione risulta essere il reddito da lavoro dipendente al netto del necessario per garantire il mantenimento della famiglia.

Né appare concretamente fattibile, come auspicato dalla banca, una rimodulazione del piano, che contempra un aumento dell'importo della rata mensile con conseguente contrazione della dilazione temporale, tenuto conto dell'entità del reddito netto mensile percepito dall'istante, pari a circa 1.500,00 euro, come detto, e delle spese



strettamente necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali propri e dei due figli minori, ai quali la stessa provvede in via esclusiva (come evincibile dall'accordo di negoziazione assistita del 12/07/2018).

Dalle considerazioni appena esposte in merito all'assenza di alternativa liquidatoria discende anche il giudizio di coerenza della proposta di piano con l'ulteriore presupposto di ammissibilità stabilito dall'art. 7 co. 1 L. 3/2012, laddove è previsto il soddisfacimento dei crediti privilegiati nella misura del 30% entro un mese dall'omologa.

La norma, infatti, stabilisce che sia *“possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento ed alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

- 1) omologa il Piano del Consumatore così come predisposto da Di Guida Roberta con l'assistenza del gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. Dr.ssa Anna Giuseppina Mancini;
- 2) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 3) dispone il divieto per Di Guida Roberta di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone che il presente piano sia pubblicizzato, attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che gli atti della procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura;
- 5) affida al Gestore della crisi, dott.ssa Anna Giuseppina Mancini, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012;



6) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al Gestore della crisi, dott.ssa Anna Giuseppina Mancini.

Santa Maria Capua Vetere, 2.4.2022.

Il Giudice
Valeria Castaldo





Firmato digitalmente da:
MANCINI ANNA GIUSEPPINA
Firmato il 04/06/2021 11:52
Seriale Certificato: 16176708
Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022
InfoCert Firma Qualificata 2

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 3 – bis L. 27.01.2012 n. 3 e ss

in merito al

PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO DALLA

SIG. RA DI GUIDA ROBERTA



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Sommario

1. Premessa con identificazione del Gestore della crisi da sovraindebitamento e dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato
2. Dati anagrafici del debitore
3. Requisiti di ammissibilità
4. Scopo dell'incarico e oggetto della relazione
5. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 inerente il caso specifico
6. Indicazione delle cause del sovraindebitamento
7. Elenco dei creditori con indicazione delle somme nominali dovute
8. Situazione reddituale e patrimoniale del debitore
9. Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
10. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
11. Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9 comma 2 L. 3/2012
12. Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. - risultati
13. Esposizione della proposta di Piano del consumatore
14. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili
15. Ragioni dell'incapacità di adempiere (art. 9 c. 3 bis lett. B)
16. Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. C)
17. Atti impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 lett. D)
18. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 c. 3 bis lett. E)
19. Diligenza impiegata dal debitore
20. Valutazione alla probabile convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 c. 3 lett. E)
21. Conclusioni e attestazione del piano del consumatore (art. 15 c. 6)



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

1. Premessa con identificazione del Gestore della crisi da sovraindebitamento e dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI

La sottoscritta Dott.ssa Anna Giuseppina Mancini, nata a Caserta il 23/07/1981, C.F. MNCNGS81L63B963Y - P. IVA 03904440611, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al n. 1875/A, e al Registro dei Revisori Legali al n. 169263, con studio in Caserta, via Giotto n. 28 Fabbricato A int. C., pec: annagiuseppina.manciniommercialisticaserta.it

PREMETTE

Che con provvedimento del 18/03/2021 è stata nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, OCC presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig. ra Di Guida Roberta, nata a Carinola (CE) il 01/06/1976 C.F. DGDRT76H41B781E, ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele, 4/A Fraz. S. Croce, che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge (v. allegato n. 1).

La sottoscritta professionista, dopo aver accettato l'incarico (v. allegato n. 2), dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art.2399 C.C. cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art.2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali o dagli altri albi professionali in cui possono essere iscritti i sindaci delle società o di aver perso la qualifica di professore universitario in materie economiche e giuridiche;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli artt. Da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplina la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. Ai fini della predisposizione della proposta del piano del consumatore nonché della relativa attestazione, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il compenso determinato in via provvisoria ammonta ad € 1.723,23 IVA ed oneri di legge inclusi, mediante preventivo sottoscritto per accettazione dal debitore (v. allegato n. 3).

La scrivente professionista ha fornito il proprio ausilio e la propria assistenza, così come previsto dalla Legge n. 3/2012, per quanto attiene l'elaborazione della proposta di Piano del Consumatore e rappresenta che la stessa è stata elaborata in base alla documentazione di cui all' art. 9 Legge n. 3/2012, che si allega alla presente relazione; inoltre, la Sig.ra Di Guida Roberta, unitamente all'Avvocato Salvatore Di Stasio, hanno fornito, a richiesta della sottoscritta professionista, tutta la



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

documentazione utile alla predisposizione del Piano e che verrà allegata alla presente relazione. La scrivente ha, altresì provveduto a richiedere visure, ispezioni e ad effettuare proprie indagini e richieste per verificare la correttezza e la veridicità di quanto rappresentato anche e soprattutto per quanto attiene la situazione debitoria dell'istante.

2. Dati anagrafici del debitore

Cognome: Di Guida

Nome: Roberta

Comune di nascita: Carinola (CE)

Data di nascita: 01/06/1976

C.F. DGDRT76H41B781E

Comune di residenza: Carinola (CE)

Indirizzo di residenza: Corso Vittorio Emanuele, 4/A Fraz. S. Croce

Cap: 81030

Stato civile: separata con figli

Situazione occupazionale: lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2001 alle dipendenze della FCA Italy S.p.A. stabilimento di Cassino (FR).

3. Requisiti di ammissibilità

La sottoscritta ha esaminato, attraverso alcuni incontri con l'interessata e il suo Avvocato Salvatore Di Stasio, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

- a. Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti i debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
- b. È stato accertato che ricorrono i **presupposti oggettivi e soggettivi** di cui all'art. 7, Legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:
 - risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "consumatore" come: " *il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.*
 - risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trova " *in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
- c. è stato verificato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai procedimenti di composizione della crisi. In particolare, risultano rispettate le seguenti condizioni richiamate dalla normativa:
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L.n. 3/2012;
 - non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
- Aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

4. Scopo del presente incarico

1. La scrivente, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 procederà a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dalla sig.ra Di Guida Roberta e a redigere una **relazione particolareggiata** della crisi sui seguenti temi:
 - a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
 - d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
2. Verificare la **veridicità dei dati** contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n. 3/2012.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n. 3/2012.

La proposta del Piano del Consumatore, per come formulata dal debitore, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta, risultano agli atti:

- Istanza all'OCC per la nomina del Gestore della Crisi con indicazione beni mobili di proprietà;
- Provvedimento di nomina del Gestore;
- Preventivo accettato per competenze e spese dell'Organismo di Composizione della crisi;
- Documento di riconoscimento e tessera sanitaria del Debitore;
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio attestante separazione legale;
- Accordo di negoziazione assistita per modifica dei patti di separazione ed autorizzazione rilasciata dal P.M della Procura della Repubblica presso il tribunale di S. Maria C.V. del 12/07/2018;
- Stato di famiglia rilasciato dal Comune di Carinola;
- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute:
 1. contratto di mutuo con fideiussione rilasciata dalla sig.ra Di Guida per atto notar G. Perrotta di Roma rep. n. 74272 atto n. 23476 del 06/03/2006 ex Banco di Sicilia S.p.A.;
 2. Progetto di distribuzione Esecuzione immobiliare n. 42/08 promossa da Banco di Sicilia S.p.A. del 23/04/2012;
 3. Atto di precetto su contratto di mutuo fondiario della Mercuzio Securitisation s.r.l. in forza di contratto di cessione crediti ex Banco di Sicilia S.p.A.
 4. contratto e piano di ammortamento Finanziamento n. 00/58942008 Intesa Sanpaolo del 11/02/2019;
 5. Contratto di prestito personale Findomestic Banca S.p.A. del 04/10/2019
 6. ingiunzione di pagamento della Regione Campania per il bollo auto 2014 n. 434136130713;
 7. ingiunzione di pagamento della Regione Campania per il bollo auto 2013 n. 334178800874;
 8. Cartella Agenzia delle Entrate Riscossione n. 02820150018415604000;
 9. Cartella Agenzia delle Entrate Riscossione n. 02820150035591585000;
 10. Adesione del 28/03/2019 prot. W-2019032800802541 Definizione agevolata "rottamazione ter" Agenzia delle entrate Riscossione;



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

11. Ingunzione di pagamento Comune di Carinola n. 142 del 09/12/2020;

12. Situazione debitoria complessiva al 24/05/2021 nei confronti del Comune di Carinola.

- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (Modello 730/2018, 2019 e 2020);
- Certificazione Unica 2019, 2020 e 2021;
- Copia carta di circolazione veicolo tg DY103TL;
- Copia carta di circolazione veicolo tg FV792BL;
- Polizza assicurazione vita Intesa Sanpaolo n. 71000879910;
- Estratto c/c n. 1000/2000 Intesa Sanpaolo dal 01/01/2017 al 23/12/2019;
- Estratto c/c n. 3543/4310 BNL dal 04/10/2019 al 09/02/2021;
- Autodichiarazione atti dispositivi degli ultimi cinque anni;
- Autodichiarazione decreti ingiuntivi e procedure esecutive pendenti;
- Autodichiarazione inesistenza protesti;
- Visura Crif;
- Centrale Rischii Banca D'Italia;
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente;
- Autodichiarazione circa le cause che hanno provocato il sovraindebitamento.

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta deposita

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
EX ART. 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 L. n. 3/2012**

5. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 inerente il caso specifico

Il "piano del consumatore" legittima il sovraindebitato-consumatore a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che prescinda, purché omologato dal giudice, dall'adesione dei creditori. La previsione di questa procedura, specificatamente accessibile ai soli debitori sovraindebitati qualificabili come consumatori, non preclude a questo di accedere alle altre procedure previste dalla legge in commento.

Per ciò che concerne il presupposto soggettivo la Sig.ra Di Guida Roberta può accedere al piano del consumatore poiché, ai fini della legge n. 3/2012, ella è definibile come quel debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ella è lavoratrice dipendente che ha assunto obbligazioni per motivi non legati all'attività di impresa o professione svolta.

La sottoscritta a seguito degli incontri avvenuti e a seguito della condivisione del piano del consumatore presentato dal debitore, ritiene coerente la fattispecie del "piano del consumatore" di cui alla L. 3/2012 art. 8 e seguenti rispetto al caso prospettato.

Il maggiore indebitamento a carico della Sig.ra Di Guida Roberta risulta essere nei confronti dell'ex Banco di Sicilia (ora Mercuzio Securitisation s.r.l.), a seguito di una fideiussione rilasciata su un mutuo fondiario a rogito notaio dott. Giancarlo Perrotta sottoscritto in data 06/03/2006 (rep. 74272, atto 23476) dal Sig. Chiaramonte Cesare, amico di famiglia, per acquisto casa, e dalla stessa Sig.ra Di Guida Roberta in qualità di terzo datore d'ipoteca e fideiussore.

La ricorrente infatti, così come riportato nella dichiarazione relativa alle cause che hanno provocato il sovraindebitamento e da lei ribadito durante l'incontro, non era consapevole delle conseguenze derivanti dall'apposizione della firma rilasciata a garanzia.

Oltre al debito nei confronti dell'ex Banco di Sicilia, si sono accumulati debiti contratti per la richiesta di n. 2 finanziamenti, necessari:

- per ristrutturazioni urgenti all'immobile adibito ad abitazione principale dalla Sig.ra Di Guida e dai due figli minori; tale immobile in origine di proprietà di Varriale Maria Antonietta, madre della Debitrice, è stato donato alla figlia dell'istante, **_____**, con atto di donazione per notar Luigi Sorgenti degli Uberti del 24/07/2017 rep. N. 35339;
- per l'acquisto dell'autovettura Fiat Tipo tg. FV792BL, necessaria per raggiungere il luogo di lavoro c/o FCA Italy S.p.A stabilimento di Cassino.



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

- Per l'estinzione anticipata di un precedente finanziamento c/o Santander Consumer Bank s.p.a.

Infine, risultano n. 4 rate residue della Definizione agevolata "Rottamazione Ter" del 28/03/2019 prot. W-2019032800802541;

n. 2 cartelle Agenzia Riscossione Amministrazione Finanziaria Dir. Provinciale per debiti IRPEF ed Imposta di registro;

n. 2 ingiunzioni di pagamento Regione Campania tasse automobilistiche;

ingiunzione di pagamento del Comune di Carinola per IMU 2014/2015 oltre situazione debitoria complessiva per IMU anni successivi e fatture servizio idrico.

Non vi è inoltre dubbio, come verrà successivamente indicato, che dall'analisi delle voci del piano predisposto dal debitore, il totale delle passività della Sig.ra Di Guida supera decisamente il totale delle attività ossia il solo attivo non è in grado di coprire le passività ad oggi maturate.

6. Cause dell'indebitamento

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento della Sig.ra Di Guida Roberta dipendente della FCA Italy S.p.A. stabilimento di Cassino.

La causa principale è legata alla fidejussione rilasciata sul mutuo fondiario a rogito notaio dott. Giancarlo Perrotta sottoscritto in data 06/03/2006 (rep. 74272, atto 23476) dal Sig. Chiaramonte Cesare, amico di famiglia, e dalla stessa Sig.ra Di Guida Roberta in qualità di terzo datore d'ipoteca e fideiussore.

All'epoca dei fatti il Sig. Chiaramonte, piccolo imprenditore nel settore dei serramenti per l'edilizia, aveva necessità di contrarre un mutuo per l'acquisto di un'abitazione e chiese alla Sig.ra Di Guida, che si rese disponibile, a fornire garanzia fidejussoria per il buon esito dell'operazione.

Il Sig. Chiaramonte successivamente andò in grave difficoltà economica e fu dichiarato fallito dal Tribunale di S. Maria C.V. Rep. 8/2008 del 22/01/2008.

Con procedura esecutiva n. 42/2008 RGE del Tribunale di Latina sez. distaccata di Gaeta, l'immobile ipotecato fu messo in vendita dall'Ex Banco di Sicilia, ricavandone la somma di € 102.991,00, come risulta da progetto di distribuzione a firma della Dott.ssa Daniela Granata del 23/04/2012 (v. allegato n. 4).

La somma netta residua di tale importo, dopo aver soddisfatto i creditori privilegiati, ammontante ad € 93.374,72 fu destinata al Banco di Sicilia S.p.A. per € 46.687,36, quale quota della Sig.ra Di Guida Roberta, a parziale copertura del credito di € 199.873,28 giusta ipoteca volontaria iscritta il 24/06/2006 al Reg. part. 2546 e al Reg. gen 10062 dal creditore precedente Banco di Sicilia S.p.A.

Nel contempo, con atto di pignoramento del 07/03/2002 regolarmente trascritto in data 26/03/2002 ai nn. 8088/6431 è iniziata la procedura esecutiva nei confronti dell'ex marito della Sig.ra Di Guida Roberta, il Sig. Cresce Stefano, avente ad oggetto l'esproprio dell'immobile di proprietà del Sig. Cresce Stefano, (catasto Fabbricati Comune di Carinola, Foglio 45, p. 5069, sub2) adibito ad abitazione degli allora coniugi Di Guida e Cresce, e successivamente dei due figli.

In data 11/06/2013 tale procedura esecutiva è terminata con l'aggiudicazione dell'immobile oggetto di esproprio, alla Sig. Varriale Maria Antonietta, madre della Sig.ra Di Guida Roberta, come riportato da decreto di trasferimento 297/13 Rep.1000 925/13 del 25/11/2013 Tribunale di S. Maria C.V. (v. allegato n. 5).

In data 24/06/2013 è stata omologata presso il Tribunale di S. Maria C.V. la separazione consensuale tra i coniugi Di Guida Roberta e Cresce Stefano.

Il 24/07/2017 con atto del Dott. Luigi Sorgenti Degli Uberti Rep. 35339, registrato il 01/08/2017 al n. 3074 (v. allegato n. 6), la Sig.ra Varriale Maria Antonietta, madre della Sig.ra Di Guida Roberta, ha donato alla minore () (secondogenita della Di Guida Roberta) l'immobile di cui sopra identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Carinola al Foglio 45, P. 5069, sub 2) abitazione della Sig.ra Di Guida e dei due figli.



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

L' 11/02/2019 la Sig.ra Di Guida Roberta ha contratto il Finanziamento n. 00/58942008 c/o Intesa Sanpaolo per € 32.403,55, oltre interessi € 9.603,65, necessari per il rifacimento del tetto dell'abitazione in cui risiede, e per l'acquisto dell'auto Fiat Tipo tg FV792BL.

Il 04/10/2019 la Sig.ra di Di Guida ha sottoscritto un ulteriore prestito con la Findomestic per un importo di € 17.000,00 oltre interessi € 7.168,00, sempre per ristrutturazioni necessarie dell'immobile di residenza e per l'estinzione anticipata di un prestito con cessione del quinto c/o Santander Consumer Bank s.p.a..

7. Elenco dei creditori con indicazione delle somme nominali dovute. Esposizione della situazione debitoria

Sulla base della documentazione prodotta dall'istante, dalle informazioni fornite dalla stessa e dal suo consulente la posizione debitoria dell'istante risulta la seguente:

- **Atto di precetto su contratto di Mutuo fondiario: € 152.945,82** per capitale, interessi di mora e spese, notificato il 11/01/2021 dalla Mercuzio Securitisation s.r.l. e per essa doValue S.p.A.
Il Contratto di mutuo fondiario fu concesso dall'ex Banco di Sicilia (ora Mercuzio Securitisation s.r.l.) al Sig. Chiamonte Cesare con rogito sottoscritto il 06/03/2006 per 165.000,00 (acquisto e ristrutturazione immobile) e dalla Sig.ra Di Guida Roberta in qualità di terzo datore d'ipoteca e fideiussore. Il mutuo era garantito da ipoteca di I grado per € 247.500,00, oltre che da fideiussione per € 232.650,00.
Il cespite ipotecato è stato oggetto di vendita forzata nel 2012, a seguito della quale, a parziale copertura del credito di € 199.873,28 del Banco di Sicilia S.p.A., è stata distribuita la somma di € 46.687,36. (Cifra Progetto di distribuzione Esecuzione Immobiliare del 23/04/2012 *allegato n. 4*)
- **Finanziamento n. 00/58942008 c/o Intesa Sanpaolo: € 33.605,76 pari a n. 96 rate (capitale + interessi).**
L'importo originario del Finanziamento sottoscritto il 11/02/2019 per ristrutturazione immobile di residenza e e per l'acquisto dell'auto Fiat Tipo tg FV792BL necessaria a raggiungere la sede di lavoro di Cassino (FR) era di € 32.403,55 (credito , polizza assicurativa e spese di istruttoria), ed interessi per € 9.603,65, da rimborsarsi in n. 120 rate da € 350,06 cad. a partire dal 01/04/2019 al 01/03/2029
Alla data del 31/03/2021 risultano pagate tutte le rate scadute;
- **Finanziamento Findomestic per un importo residuo al 31/03/2021 di € 20.744,20, pari a n. 104 rate (capitale + interessi)**
L'importo originario del Finanziamento sottoscritto il 04/10/2019 per ristrutturazione abitazione di residenza del nucleo familiare era di € 17.000,00 oltre interessi pari ad 7.168,00, da rimborsarsi in n. 120 rate da € 201,40 cad. a partire dal 05/11/2019 al 05/10/2029
Alla data del 31/03/2021 risultano pagate tutte le rate scadute.
- **Debiti a ruolo € 2.000,44:**
 - n. 4 rate residue per un importo complessivo di € 547,44 della Definizione agevolata "Rottamazione Ter" del 28/03/2019 prot. W-2019032800802541, originariamente di importo complessivo pari ad € 1.368,00;
 - n. 2 cartelle Agenzia Riscossione Amministrazione Finanziaria Dir. Provinciale (Irpef 2011 ed Imposta di registro 2013) per complessivi € 1.453,00;
- **N. 2 ingiunzioni di pagamento Regione Campania tasse automobilistiche per complessivi € 885,79.**
- **Situazione debitoria nei confronti del Comune di Carinola alla data del 24/05/2021 per complessivi € 3.502,42, di cui :**
 - **Debito IMU 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per complessivi € 2664,49** suddiviso in sorta capitale € 2153,49, sanzioni € 408,00, interessi ed oneri di riscossione € 64,55 e spese di notifica € 38,45;



Firmato digitalmente da:
MANCINI ANNA GIUSEPPINA
Firmato il 04/06/2021 11:52
Seriale Certificato: 16176708
Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022
InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini
Dottore Commercialista
Revisore Legale

- Debito fatture acqua per complessivi € 837,93 suddivisi in sorta capitale € 829,18 ed € 8,75 spese di notifica.

DEBITI COMPLESSIVI: € 213.684,43

Nella tabella che segue sono riepilogati i debiti suddivisi per rango dei creditori

N.	CREDITORE	IMPORTO DA PIANO DEL CONSUMATORE		TOTALE PIANO DEL CONSUMATORE
		PRIV.	CHIROG.	
1	Mercuzio Securitisation s.r.l.		€ 152.945,82	€ 152.945,82
2	Intesa Sanpaolo		€ 33.605,76	€ 33.605,76
3	Findomestic		€ 20.744,20	€ 20.744,20
4	Agenzia Riscossione	€2.000,44		€2.000,44
5	Regione Campania		€885,79	€885,79
6	Comune di Carinola	€3.502,42		€3.502,42
TOTALE		€5.502,86	€208.181,57	€ 213.684,43

8. Situazione reddituale e patrimoniale del debitore

Il patrimonio mobiliare della Sig.ra Di Guida Roberta è composto da:

- Mobili e arredi presenti nella abitazione sita in Carinola (CE) Fraz. S. Croce, Corso Vittorio Emanuele il cui valore commerciale, così come dichiarato nell'Istanza all'OCC, ammonta ad €. 4.000,00 (v. allegato n. 7).

- Polizza Vita n 71000879910 stipulata il 13/04/2015 con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con valore dichiarato nell'Istanza di circa € 6.400,00.

- Autovettura FIAT BRAVO, anno 2009 - targata DY103TL - Autovettura FIAT TIPO, anno 2017 - targata FV792BL -

- Saldo BNL c/c n. 3543/4310 al 09/02/2021 € 2.052,01

I flussi reddituali a disposizione della Sig.ra Di Guida Roberta sono rappresentati dallo stipendio mensile quale operaio presso la FCA ITALY S.p.A., stabilimento di Cassino, così come documentato dalle CU 2019, 2020 e 2021 e dalle ultime tre buste paghe 2021.

9. Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

Come risultante dalla Dichiarazione sottoscritta dalla Sig.ra Di Guida negli ultimi 5 anni non sono stati compiuti atti di disposizione del proprio patrimonio, eccezion fatta per la vettura Lancia Ypsilon TG DN503KR, del valore di circa € 800,00, consegnata in permuta alla Società Campania Sport Car s.r.l., a fronte dell'acquisto della vettura FIAT TIPO TG FB792BL il 26/0/2019 (v. allegato n. 8).

10. Dichiarazioni dei Redditi degli ultimi 3 anni

Si riepilogano nella tabella seguente i redditi di cui dispone la Sig.ra Di Guida, così come da documentazione in atti, negli ultimi tre anni.

Redditi	Lordo	Netto	Netto mensile
2017	€ 19.958,00	€ 17.530,00	€ 1.348,00
2018	€ 20.074,00	€ 17.527,00	€ 1.348,00



Firmato digitalmente da:
 MANCINI ANNA GIUSEPPINA
 Firmato il 04/06/2021 11:52
 Seriale Certificato: 16176708
 Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022
 InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini
 Dottore Commercialista
 Revisore Legale

2019	€ 18.947,00	€ 17.768,00	€ 1.366,00
------	-------------	-------------	------------

La consultazione del cassetto fiscale ha confermato quanto dichiarato dall'istante.
 Non Risultano altri redditi né rendite.

11. Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9 c.2 L. 3/2012

Come indicato nello Stato di famiglia allegato all'istanza (v. allegato n. 9) l'attuale nucleo familiare della Sig.ra Di Guida Roberta risulta essere composto come segue:

Nominativo	Data di nascita	parentela
		Figlio
		Figlia

Per quanto concerne la quantificazione delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della sua famiglia, come dalla stessa dichiarato, emerge che il nucleo familiare risiede nell'immobile donato dalla Sig.ra Varriale Maria Antonietta, madre della Sig.ra Di Guida Roberta il 24/07/2017 con atto del Dott. Luigi Sorgenti Degli Uberti Rep. 35339, registrato il 01/08/2017 al n. 3074 (v. allegato n. 6), alla minore:

Il totale delle spese mensilmente sostenute dalla ricorrente e dalla sua famiglia, come indicato nell'allegata dichiarazione (v. allegato n. 10) sono:

Utenze varie	€ 170,90
Spese scolastiche	€ 50,00
Carburante	€ 375,00
Spese alimentari	€ 550,00
Spese varie ed eventuali	€ 130,00
Spese autovettura	€ 74,17
Spese pedaggi autostradali	€ 125,00
Spese abbigliamento	€ 80,00
Spesa TARI ragguglio mensile	€ 57,17
Totale	€ 1.612,24

La soglia di povertà assoluta ricavata dall'Istat è pari ad € 1.083,45



Firmato digitalmente da:
MANCINI ANNA GIUSEPPINA
Firmato il 04/06/2021 11:52
Seriale Certificato: 16176708
Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022
InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini
Dottore Commercialista
Revisore Legale

CAPODIPORTO DI CARINOLA (BN) - COMUNE DI CARINOLA



12. Accesso alle banche dati e altre verifiche dell'O.C.C - Risultati

La sottoscritta ha provveduto, in qualità di gestore della crisi, alla verifica delle posizioni debitorie di cui la ricorrente ha fornito dichiarazione, attraverso le consultazioni delle banche dati.

Nello specifico:

La scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentata dalla Sig.ra Di Guida Roberta, ha eseguito ricerche, al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse:

- Archivio della Centrale Rischio - Banca d'Italia (v. allegato n. 11);
- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CTC (v. allegato n. 12);
- Cassetto fiscale dell'istante;
- Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate - Riscossione (v. allegato n. 13);
- Certificazione ente Comune di Carinola (v. allegato n. 43);

Inoltre, è stata analizzata la seguente documentazione fornita direttamente dal debitore:

- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio attestante separazione legale (v. allegato n. 14);
- Accordo di negoziazione assistita per modifica dei patti di separazione ed autorizzazione rilasciata dal P.M della Procura della Repubblica presso il tribunale di S. Maria C.V. del 12/07/2018 (v. allegato n. 15);
- Stato di famiglia rilasciato dal Comune di Carinola (v. allegato n. 9);
- contratto di mutuo con fideiussione rilasciata dalla sig.ra Di Guida per atto notar G. Perrotta di Roma rep. n. 74272 atto n. 23476 del 06/03/2006 ex Banco di Sicilia S.p.A. (v. allegato n. 16);
- Progetto di distribuzione Esecuzione immobiliare n. 42/08 promossa da Banco di Sicilia S.p.A. del 23/04/2012 (v. allegato n. 4);
- Atto di precetto su contratto di mutuo fondiario della Mercuzio Securitisation s.r.l. in forza di contratto di cessione crediti ex Banco di Sicilia S.p.A. (v. allegato n. 17);
- contratto e piano di ammortamento Finanziamento n. 00/58942008 Intesa Sanpaolo del 11/02/2019 (v. allegato n. 18);
- Contratto di prestito personale Findomestic Banca S.p.A. del 04/10/2019 (v. allegato n. 19);
- ingiunzione di pagamento della Regione Campania per il bollo auto 2014 n. 434136130713 (v. allegato n. 20);
- ingiunzione di pagamento della Regione Campania per il bollo auto 2013 n. 334178800874 (v. allegato n. 21);



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (Modello 730/2018, 2019 e 2020) (v. allegati n. 22,23,24);
- Certificazione Unica 2019, 2020 e 2021 (v. allegati n. 25,26,27);
- Copia carta di circolazione veicolo tg DY103TL (v. allegato n. 28);
- Copia carta di circolazione veicolo tg FV792BL (v. allegato n. 29);
- Polizza assicurazione vita Intesa Sanpaolo n. 71000879910 (v. allegato n. 30);
- Estratto c/c n. 1000/2000 Intesa Sanpaolo dal 01/01/2017 al 23/12/2019 (v. allegati n. 31,32,33);
- Estratto c/c n. 3543/4310 BNL dal 04/10/2019 al 09/02/2021 (v. allegati n. 34,35,36);
- Autodichiarazione atti dispositivi degli ultimi cinque anni (v. allegato n. 8);
- Autodichiarazione decreti ingiuntivi e procedure esecutive pendenti (v. allegato n. 37);
- Autodichiarazione inesistenza protesti (v. allegato n. 38);
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (v. allegato n. 10);
- Autodichiarazione circa le cause che hanno provocato il sovraindebitamento (v. allegato n. 39);
- Buste paga anno 2021 febbraio, marzo ed aprile (v. allegati n. 40,41,42);
- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF (v. allegato n. 45);
- Proposta di Piano del Consumatore (v. allegato n.46)

Lo scrivente OCC, pertanto, ha ottenuto la piena collaborazione da parte della debitrice Sig.ra Di Guida

Pertanto, la situazione debitoria risulta essere la seguente

CREDITORE	IMPORTO DA PIANO DEL CONSUMATORE		TOTALE PIANO DEL CONSUMATORE	IMPORTO ACCERTATO		TOTALE ACCERTATO	INDICAZIONE PRIVILEGIO
	PRIV.	CHIROG.		PRIV.	CHIROG.		
Agenzia Riscossione	€ 2.000,44		€ 2.000,44	€ 2.029,11		€ 2.029,11	art. 2452 - 2772 C.C.
Comune di Carinola	€ 3.502,42		€ 3.502,42	€ 3.502,42		€ 3.502,42	art. 2752 c.c. 3° comma
Mercuzio Securitisation s.r.l.		€ 152.945,82	€ 152.945,82		€ 152.945,82	€ 152.945,82	
Intesa Sanpaolo		€ 33.605,76	€ 33.605,76		€ 33.605,76	€ 33.605,76	
Findomestic		€ 20.744,20	€ 20.744,20		€ 20.744,20	€ 20.744,20	
Regione Campania		€ 885,79	€ 885,79		€ 885,79	€ 885,79	
totale debiti in privilegio e chirografari	€ 5.502,86	€ 208.181,57	€ 213.684,43	€ 5.531,53	€ 208.181,57	€ 213.713,10	

Si fa presente, che per quanto riguarda l'importo accertato al punto 2 - Comune di Carinola - lo stesso ha precisato i crediti per imposte IMU dal 2014 al 2020 per un importo complessivo di € 2.664,49 suddivisi in € 2.153,49 sorta capitale, € 408,00 per sanzioni, € 64,55 interessi ed oneri di riscossione e € 38,45 per spese di notifica;

crediti per fatture servizio idrico dal 2014 al 2019 per complessivi € 837,93 suddivisi in € 829,18 per sorta capitale ed € 8,75 per spese di notifica.

Il debito IMU relativo agli anni 2014 e 2015 è stato notificato alla Sig.ra Di Guida Roberta mediante ingiunzione n. 142 del 09/12/2020 ed è oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta (allegato n. 44).

13. Esposizione della proposta di Piano del Consumatore

In virtù di quanto esposto ed in considerazione della volontà di assicurare ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere e per le spese della procedura in oggetto, un piano del consumatore con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.

Le somme messe a disposizione dei creditori, in seguito all'omologa del piano, saranno ricavate dalla disponibilità dello stipendio mensile, al netto delle spese necessarie al suo mantenimento ed a quello



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

della sua famiglia, per l'importo di € 200,00/mese e per una durata 189 mesi, per un totale di € 37.800,00, oltre all'importo di circa € 6.373,88 per riscatto anticipato della Polizza vita n. 71000879910 stipulata il 13/04/2015 con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

La sintesi dell'indebitamento della ricorrente, così come accertata anche dall'O.C.C. sulla base delle ricerche effettuate e sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente, viene evidenziata nella sottostante tabella nella quale i singoli debiti sono stati classificati in base al loro grado di privilegio.

DEBITI	IMPORTO ACCERTATO				TOTALE ACCERTATO	PRIVILEGIO	% PAGAM.		IMPORTO PAGATO
	PRED.	PRIV	SANZ + INT	CHIROG.			PRED/PRIV	CHIROG.	
Compenso Avv. to Di Stasio	€ 1.945,00				€ 1.945,00	Prededuzione	100%		€ 1.945,00
Compenso D.C.C.	€ 1.723,23				€ 1.723,23	Prededuzione	100%		€ 1.723,23
Acconto spese procedura già versate	-€ 689,28				-€ 689,28	Acconto versato	100%		-€ 689,28
TOTALE PREDEDUZIONE AL NETTO DI QUANTO GIÀ VERSATO	€ 2.978,95								€ 2.978,95
Agenzia Riscossione		€ 2.029,11			€ 2.029,11	art. 2452 - 2772 C.C	30%		€ 608,73
Comune di Carinola		€ 2.982,67	€ 519,75		€ 3.502,42	art.2752 c.c. 3° comma	30%	19%	€ 993,55
Mercuzio Securitasation s.r.l.				€ 152.945,82	€ 152.945,82			19%	€ 29.059,71
Intesa Sanpaolo				€ 33.605,76	€ 33.605,76			19%	€ 6.385,09
Findomestic				€ 20.744,20	€ 20.744,20			19%	€ 3.941,40
Regione Campania				€ 885,79	€ 885,79			19%	€ 168,30
TOTALE DEBITI IN PRIVILEGIO E CHIROGRAFARI		€ 5.011,78	€ 519,75	€ 208.181,57	€ 213.713,10				€ 41.156,78
TOTALE IMPORTO MESSO A DISPOSIZIONE COMPRESIVO DELLE SPESE IN PREDEDUZIONE									€ 44.135,73

Secondo quanto riportato nel Piano del consumatore depositato, e come sopra indicato prevede:

- il pagamento al 100% delle spese in prededuzione, e dei costi relativi alla procedura per l'importo di € 2.978,95, mediante l'utilizzo parziale dell'importo di € 6.373,88 derivante dal riscatto anticipato della Polizza Vita di cui sopra. Da tali spese viene dedotto l'acconto versato il 24/04/2021 di € 344,64 e l'importo di € 344,64 da versarsi all'atto del deposito del Piano presso la cancelleria del Tribunale di S. Maria C.V. Il pagamento dei compensi sarà effettuato entro un mese dall'omologa del Piano in un'unica soluzione.
- il pagamento dei **creditori privilegiati** nella percentuale del 30%:
Agenzia Riscossione per imposte IRPEF, interessi, sanzioni ed aggi per l'importo complessivo di € 608,73;
Comune di Carinola per IMU e fatture servizio Idrico, sanzioni ed oneri per l'importo complessivo di € 993,55 mediante l'utilizzo del residuo, di € 3.394,93. In un'unica soluzione, entro un mese dall'omologa del piano.
- il pagamento dei **creditori chirografari** nella percentuale del 19% per l'importo complessivo di € 39.554,50, mediante la ripartizione proporzionale tra gli stessi dell'importo residuo di € 1.792,65, in un'unica soluzione, entro un mese dall'omologa, a cui si aggiungerà il pagamento per la durata di 15 anni e 9 mesi (189 rate) a favore di tutti i creditori, della rata mensile di € 200,00.

Il piano del consumatore prevede che vengano effettuati:

- in un'unica soluzione entro un mese dall'omologa il compenso dell'Avv.to Di Stasio, ed il compenso residuo dell'OCC, il credito privilegiato dell'Agenzia Riscossione, e pro quota i debitori chirografari;
- con un totale di 189 versamenti rateali dell'importo di euro 200,00 ciascuno da effettuarsi il 5 di ogni mese, a decorrere dal quinto mese successivo all'omologa del piano del consumatore, a favore dei creditori chirografari per il debito residuo.

Di seguito si fornisce dettaglio dei pagamenti proposti:



Firmato digitalmente da:
MANCINI ANNA GIUSEPPINA
Firmato il 04/06/2021 11:52
Seriale Certificato: 16176708
Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022
InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini
Dottore Commercialista
Revisore Legale

DEBITI	% PAGAM.	IMPORTO PAGATO	LIQUIDITA'	IMPORTO RESIDUO DA RATEIZZARE	N. RATE	RATA MENSILE
Compenso Avv.to Di Stasio	100%	€ 1.945,00				
Compenso O.C.C.	100%	€ 1.723,23				
Acconto spese procedura già versate		-€ 689,28				
TOTALE PREDEDUZIONE ENTRO UN MESE DALL'OMOLOGA n. 1 rata		€ 2.978,95	€ 2.978,95	€ 0,00	1	€ 2.978,95
Agenzia Riscossione	30%	€ 608,73	€ 608,73			
Comune di Carinola	30%-19%	€ 993,55	€ 993,55			
TOTALE PRIVILEGIO ENTRO UN MESE DALL'OMOLOGA n 1 rata		€ 1.602,28	€ 1.602,28	€ 0,00	1	€ 1.602,28
Mercurio Securitisation s.r.l.	19%	€ 29.059,71	€ 1.317,02	€ 27.742,69		
Intesa Sanpaolo	19%	€ 6.385,09	€ 289,38	€ 6.095,72		
Findomestic	19%	€ 3.941,40	€ 178,63	€ 3.762,77		
Regione Campania	19%	€ 168,30	€ 7,63	€ 160,67		
TOTALE CHIROGRAFARIO ENTRO UN MESE DALL'OMOLOGA n. 1 rata			€ 1.792,65		1	€ 1.792,65
TOTALE CHIROGRAFARIO ogni mese il giorno 5 per n.184 rate circa sino al raggiungimento di quanto indicato come importo falcidiato nel piano				€ 37.761,85	189	€ 200,00

Di seguito si fornisce dettaglio dell'importo dei singoli pagamenti che vengono proposti ad ogni creditore:



Firmato digitalmente da:
MANCINI ANNA GIUSEPPINA
Firmato il 04/06/2021 11:52
Seriale Certificato: 16176708
Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022
InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini
Dottore Commercialista
Revisore Legale

DEBITI	% PAGAM.	IMPORTO PAGATO	N. RATE	ENTRO 1 MESE DALL'OMOLOGA	RATA MENSILE
Compenso Avv.to Di Stasio	100%	€ 1.945,00	1	€ 1.945,00	
Compenso O.C.C.	100%	€ 1.033,95	1	€ 1.033,95	
Agenzia Riscossione	30%	€ 608,73	1	€ 608,73	
Comune di Carinola	30%-19%	€ 993,55	1	€ 993,55	
Mercuzio Securitisation s.r.l.	19%	€ 29.059,71	1	€ 1.317,02	
			189		€ 146,79
Intesa Sanpaolo	19%	€ 6.385,09	1	€ 289,38	
			189		€ 32,25
Findomestic	19%	€ 3.941,40	1	€ 178,63	
			189		€ 19,91
Regione Campania	19%	€ 168,30	1	€ 7,63	
			189		€ 0,85
TOTALE PAGAMENTI ENTRO UN MESE DALL'OMOLOGA				€ 6.373,89	
TOTALE PAGAMENTI ogni mese il giorno 5 per n.184 rate circa sino al raggiungimento di quanto indicato come importo falcidiato nel piano			189		€ 37.761,85

14. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Gli articoli dal n. 14 al n. 18 del DM n. 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC.

Sul punto l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista che svolge le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nominato dal Giudice, avvenga alle tariffe determinate dal DM stesso.


Ai fini della predisposizione del presente piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, l'OCC ha provveduto ad applicare le tariffe di cui sopra riducendo il compenso del 40% (v. allegato n.3), per un importo complessivo di € 1.723,23 IVA ed oneri di legge inclusi.

15. Ragioni dell'incapacità di adempiere (art. 9 c. 3 bis lett. B)

Per quanto riguarda le ragioni dell'incapacità ad adempiere le stesse sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità di risorse finanziarie e patrimoniali disponibili. Come infatti già evidenziato tra le poste dell'attivo, non risultano beni immobili e beni mobili prontamente liquidabili e di valore, ad eccezion fatta della Polizza Vita, messa a disposizione del piano, dell'autovettura necessaria per il raggiungimento del luogo di lavoro ed il mobilio dell'abitazione.

Sebbene l'istante, nel tempo, abbia puntualmente adempiuto alle obbligazioni contratte con le due finanziarie, l'esecuzione promossa dalla Mercuzio Securitisation s.r.l andrebbe ad aggravare ulteriormente la situazione economica della Di Guida, in quanto, come già evidenziato, l'unica fonte di reddito è lo stipendio mensile percepito, in gran parte destinato a garantire il mantenimento dei due figli minori.

Appare quindi evidente l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni considerato che non esistono beni immobili o beni mobili di valore da alienare.



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

La causa del sovraindebitamento è rappresentata indubbiamente dall' Atto di precetto su contratto di mutuo fondiario della Mercuzio Securitisation s.r.l, che si aggiunge alle rate dei due finanziamenti contratti per sopperire alle esigenze di liquidità sopravvenute.

Nel 2013, infatti, a seguito della separazione dal marito, la Sig.ra Di Guida si è ritrovata a dover versare, in quanto unica titolare di reddito, € 400,00 per il mantenimento del figlio 4, all'epoca in affidamento al padre, oltre € 100,00 per il mantenimento del marito.

Successivamente, nel 2018, a seguito di modifica dei patti della separazione (vedasi accordo di negoziazione assistita del 12/07/2018 allegato), si è stabilito che la Sig.ra Di Guida non dovesse più versare alcun assegno di mantenimento né per il figlio, che attualmente vive con la madre, né per il marito.

E' stato allora che la Sig.ra Di Guida ha contratto il primo Finanziamento Intesa Sanpaolo per provvedere ad alcuni interventi di ristrutturazione strettamente necessari, dell'immobile ove risiede con i figli e per acquistare l'auto utilizzata per recarsi al lavoro, successivamente quello con Findomestic, sia per estinguere un precedente finanziamento c/o Santander, sia per altri lavori di adeguamento immobiliare.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

16. Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. C)

Negli ultimi n. 5 anni dalla documentazione agli atti e da quanto dichiarato dalla Sig.ra Di Guida Roberta, risulta che in data 26/02/2019 la Sig.ra Di Guida ha dato in permuta Lancia Ypsilon TG DN503KR, del valore di circa €800,00, alla Società Campania Sport Car s.r.l., a fronte dell'acquisto della vettura FIAT TIPO TG FB792BL (v. allegato).

Inoltre, sebbene con enormi difficoltà, ad oggi risultano **regolarmente** pagate 6/10 rate della Definizione agevolata "Rottamazione Ter" del 28/03/2019 prot. W-2019032800802541, originariamente di importo complessivo pari ad € 1.368,00, di importo di € 136,63 cadauna; oltre alle rate dei due finanziamenti rispettivamente di € 201,40 (17/120) e di € 350,06 (23/120).


Pertanto, l'istante ha, per quanto potuto, adempiuto alle sue obbligazioni, ad eccezione delle 2 cartelle Agenzia Riscossione Amministrazione Finanziaria Dir. Provinciale per complessivi € 1.453,00, della pretesa tributaria del Comune di Carinola, oggetto d'impugnazione, per complessivi € 3.502,42 ed il Mutuo fondiario di importo complessivo di € 152.945,82.

Risulta evidente, dunque, che ogni eventuale azione da parte di uno dei creditori insoddisfatti, non consentirebbe più all'istante di poter provvedere al sostentamento suo e dei due figli minori.

17. Atti impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 lett. D)

Dalla documentazione agli atti e da quanto dichiarato dalla Sig.ra Di Guida Roberta, ad oggi non le risultano decreti ingiuntivi notificati, ad eccezione dell'atto di precetto ad istanza della Mercuzio Securitisation s.r.l relativa al debito residuo di € 152.945,82, e dell'ingiunzione di pagamento n. 142 del 09/12/2020

Inoltre, l'istante dichiara che nei suoi confronti non sono stati elevati protesti.



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

18. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 c. 3 bis lett. E)

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della L. n.3/2012.

A conclusione della presente relazione ex art.9, comma 3-bis, L.n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di piano del consumatore ex art.12-bis e ss L. n.3/2012 che prevede da parte della Sig.ra Di Guida Roberta il pagamento dei creditori con il proprio stipendio e con il riscatto anticipato della Polizza Vita;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.12 - bis L. n.3/2012;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovra indebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis (lette) della l. n.3/2012.

19. Diligenza impiegata dal debitore

La Sig.ra Di Guida Roberta ha fatto ricorso alla finanza esterna per necessità contingenti, a seguito della separazione dal marito.

L'esigenza è stata dettata da spese necessarie, non voluttuarie né differibili, e dalla necessità di mantenimento del nucleo familiare monoreddito.

La diligenza del debitore si evince dalla regolarità dei pagamenti delle rate dei due finanziamenti e dal saldo, anche se in forma rateale, delle precedenti cartelle presenti nell'estratto di ruolo Agenzia Riscossione (allegato) accumulate nel corso degli anni.

Ella non si è indebitata in modo sproporzionato né con la consapevolezza di non poter adempiere al pagamento delle rate, fino alla notifica dell'atto di precetto della Mercuzio Securitisation s.r.l..

20. VALUTAZIONE ALLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONSUMATORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (art. 9 c. 3 lett. E)

Per quanto riguarda la valutazione della probabile convenienza del piano del consumatore, la sottoscritta fa presente quanto segue:

1. Non avendo la ricorrente beni immobili o mobili da liquidare, l'unica posta attiva da porre in liquidazione risulterebbe essere il reddito da lavoro dipendente al netto del necessario per garantire il mantenimento della famiglia.
2. L'effettiva realizzazione del piano del consumatore risulta condizionata dal mantenimento dell'attuale posto di lavoro da parte della ricorrente.



Firmato digitalmente da:

MANCINI ANNA GIUSEPPINA

Firmato il 04/06/2021 11:52

Seriale Certificato: 16176708

Valido dal 03/12/2019 al 03/12/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

Anna Giuseppina Mancini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

21. Conclusioni e attestazione del piano del consumatore (art. 15 c. 6)

Ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art.9 del comma 6 dell'art. 15 della L 32012, la scrivente è chiamata anche ad attestare la fattibilità del Piano del Consumatore così come proposto.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta, esaminati i documenti messi a disposizione dalla Sig.ra Di Guida Roberta e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente, esprime giudizio positivo

sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, comma 3-bis, lettera e) Legge n. 3/2012.

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dall'art.9, comma2 Legge n. 3/2012, la scrivente

Verificata

- La completezza della documentazione depositata;
- L'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'istante sovraindebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 Legge n. 3/2012;

attesta

che il suddetto Piano, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile

in quanto appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili e comunque migliorativi rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Si sottolinea nuovamente che si tratta di un piano che non risulta supportato da garanzie di alcun genere e che pertanto la sua fattibilità è strettamente legata al mantenimento del posto di lavoro da parte della Sig.ra Di Guida Roberta.

La sottoscritta rimane a disposizione qualora fosse necessario acquisire ulteriori informazioni.

Con osservanza.

Caserta, 04 giugno 2021

Professionista incaricato O.C.C.

Dott.ssa Anna Giuseppina Mancini

Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE SegreteriaPresidenza

Da: Arduina Burini
Inviato: martedì 20 dicembre 2022 12:31
A: Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE SegreteriaPresidenza
Oggetto: ritrasmetto - PIANO DEL CONSUMATORE N. 5/2021 DI GUIDA ROBERTA per la pubblicità sul sito del tribunale con il VISTO DEL PRES. QUARANTA.
Allegati: doc03797720220419100940.pdf
Priorità: Alta

Ritrasmetto per la pubblicità sul sito del tribunale .
ARDUINA BURINI 20/12/22

Da: arduina.burini@giustizia.it [mailto:arduina.burini@giustizia.it]
Inviato: martedì 19 aprile 2022 12:10
A: segreteria presidenza (segreteriapresidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it); 'ufficioinnovazione.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it'
Oggetto: TRASMISSIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE N. 5/2021 DI GUIDA ROBERTA per la pubblicità sul sito del tribunale con il VISTO DEL PRES. QUARANTA.
Priorità: Alta

Si trasmette in allegato il piano del consumatore in oggetto indicato (oscurato nei dati sensibili) , con il provvedimento del Pres. Quaranta per il nulla osta alla pubblicazione sul sito del Tribunale.

S. MARIA C.V. 19/4/22 L'ASS. ARDUINA BURINI